



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N. 391/17/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE A PONY EXPRESS TORINO S.A.S. PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DEL D. LGS. N. 261/1999 E DELL'ART. 3 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TITOLI ABILITATIVI APPROVATO CON DELIBERA N. 129/15/CONS**

**L'AUTORITÀ**

NELLA riunione di Consiglio del 19 ottobre 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante *“Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici”* convertito con modifiche dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'articolo 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante *“Regolamento concernente l'accesso ai documenti”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 220/08/CONS, del 7 maggio 2008, recante *“Procedure per lo svolgimento delle funzioni ispettive e di vigilanza dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 710/13/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante *“Disciplina dei tempi dei procedimenti”* come modificata dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 386/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito denominato *Regolamento sanzioni*), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 129/15/CONS, dell’11 marzo 2015, recante “*Approvazione del regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”;

VISTO l’atto di contestazione n. 10/17/DSP del 16 giugno 2017, notificato in data 16 giugno 2017, nei confronti della Pony Express Torino s.a.s.;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Il fatto e la contestazione**

Nel corso di alcune verifiche nell’ambito dell’attività di contrasto alle attività postali abusive, condotte anche in collaborazione con la Guardia di Finanza, sono emerse delle anomalie nell’ambito delle attività svolte dalla Pony Express Torino S.a.s.

Pertanto, l’Autorità ha avviato un’attività di vigilanza, finalizzata ad acquisire ogni informazione utile in merito all’attività esercitata dalla suddetta Società e al possesso di un regolare titolo abilitativo, ai sensi della citata delibera n.129/15/CONS.

Nell’ambito della suddetta attività, è emerso, dalle ricerche svolte anche sul sito *web* della Società, che quest’ultima “*da più di 20 anni [...]consegna buste, pacchi e plichi con rapidità e sicurezza a Torino e dintorni*” e che alcuni dei servizi svolti da Pony Express consistono nel “*servizio di recapiti immediati, servizio di consegna gare d’appalto, consegna polizze assicurative, fattorino ad ore, ritiro ed invio raccomandate*”. Inoltre, la Società dichiara di svolgere “*servizio di recapito urgente dedicato di buste e/o piccoli colli in tutta Italia con consegna entro pochissime ore dalla chiamata*”.

Su richiesta dell’Autorità, in data 3 novembre 2016, il Ministero dello Sviluppo Economico aveva comunicato che la Società in oggetto risulta sprovvista del titolo abilitativo (licenza individuale e/o autorizzazione generale) per lo svolgimento delle attività postali.

Al fine di verificare la correttezza di tali prime risultanze e le effettive attività svolte dalla Società in esame, l’Autorità ha inviato una richiesta alla stessa al fine di acquisire “*una completa descrizione che illustri l’intera organizzazione operativa, tutti i servizi forniti all’utenza finale sul territorio nazionale, il relativo titolo abilitativo e l’elenco dei dati identificativi di tutti i soggetti che operano in nome e per conto di codesta Società*”.

In riscontro alla suddetta nota, la Società ha risposto inviando l’organigramma e l’atto di costituzione di società in accomandita semplice, senza fornire alcuna informazione od osservazione in merito al possesso di un titolo abilitativo.

Pertanto, a seguito delle risultanze preistruttorie (del 5 maggio 2017), è stata predisposta la contestazione n. 10/17/DSP, notificata alla stessa Società in data 16 giugno 2017, per la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", approvato con delibera n. 129/15/CONS, sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

## **2. Deduzioni difensive**

La società Pony Express Torino ha trasmesso le proprie osservazioni in data 13 luglio 2017 nei termini previsti (trenta giorni dalla data di notifica della contestazione).

Nella memoria prodotta, la Società contesta la legittimità dell'atto di contestazione, confutando che essa svolga "*attività di invii di corrispondenza raccomandata e, inter alia, di recapito urgente dedicato di buste e/o piccoli colli in tutta Italia con consegna entro pochissime ore dalla chiamata*" e chiede l'archiviazione del procedimento.

La Società, a sostegno del mancato possesso del titolo abilitativo, sostiene che l'attività svolta dalla stessa rientri nella fattispecie di cui all'art. 8 del d.lgs. 261/1999 per la quale non è richiesta l'autorizzazione generale.

Il citato art. 8 recita come segue: "*E' consentita, senza autorizzazione, la prestazione di servizi postali da parte della persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore.*"

Orbene, la Società sostiene di svolgere "*proprio ed esclusivamente servizi postali quale terzo che agisce in nome e nell'esclusivo interesse dell'autoproduttore [..]*", senza null'altro specificare.

Infine, la Società, che nelle memorie difensive aveva chiesto di essere sentita in audizione anche al fine di chiarire "*le esatte metodologie di lavoro*", convocata dall'Autorità, non si è presentata in audizione, senza fornire alcun preavviso o comunicazione al riguardo.

## **3. Valutazioni dell'Autorità**

Con il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, è stato trasposto nell'ordinamento italiano il testo della direttiva postale 97/67/CE, coordinata con le modifiche apportate dalle direttive 2002/39/CE e 2008/6/CE, concernente "*Regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*".

Tale decreto è stato modificato dai successivi decreti legislativi 23 dicembre 2003, n. 384 e 31 marzo 2011, n. 58. Il d.lgs. n. 261/1999, all'art. 1, comma 2, lett. a), definisce servizi postali "*i servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la*

*distribuzione degli invii postali*". Il medesimo articolo precisa poi, alla lett. f) che "invio postale" è "l'invio nella forma definitiva al momento in cui viene preso in consegna dal fornitore dei servizi postali; si tratta, oltre agli invii di corrispondenza, di libri, cataloghi, giornali, periodici e similari nonché di pacchi postali contenenti merci con o senza valore commerciale".

La normativa nazionale, come precisato dall'art. 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 261/1999 e dall'art. 3, comma 2, del Regolamento, in conformità alla direttiva 97/67/CE, impone all'impresa di munirsi di una licenza o di un'autorizzazione generale anche ove intenda svolgere una sola delle fasi attraverso le quali si articola il ciclo dell'attività postale: raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione (vale a dire smistamento e recapito).

Come richiamato pocanzi, il sopra citato articolo 8 esonera dall'obbligo di munirsi di autorizzazione generale i soggetti che svolgono servizi postali in autoprestazione.

Il considerando 21 della summenzionata direttiva n. 97/67/CE definisce l'autoprestazione "la prestazione di servizi postali da parte persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza, oppure l'assunzione del compito di effettuare la raccolta o l'inoltro di tali oggetti da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e per conto di questa persona".

La caratteristica dell'autoprestazione, quindi, laddove chi svolge i servizi postali non sia il mittente medesimo (cd autoproduttore), è la presenza della tipica clausola contrattuale con cui una delle parti, nel caso di specie "la persona fisica o giuridica che si assume il compito di effettuare la raccolta o l'inoltro degli oggetti", si impegna a compiere detta prestazione solo nei confronti del mittente e a non offrire analoghe prestazioni verso terzi.

Orbene, è del tutto evidente che la società Pony Express, che peraltro non ha fornito all'Autorità alcuna prova documentale circa la sussistenza dell'asserito incarico in esclusiva a favore dell'autoproduttore, non svolge alcuna attività che sia inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 8 del d.lgs. 261/99.

Infatti, la Società ha un sito *web* attraverso il quale pubblicizza l'offerta di servizi postali al pubblico e tanto basta a dimostrare la mancanza del presupposto, *ex art.* 8 del d.lgs. 261/99, per l'esonero dall'obbligo di ottenere l'autorizzazione generale, ovvero l'esercizio, in esclusiva, della prestazione.

Ma v'è di più, poiché, tra i servizi pubblicizzati, si annoverano anche "le spedizioni urgenti in Torino [...] per la consegna immediata e veloce di plichi, buste, documenti, pacchi e merce. Raccomandate, regali, posta e consegne a domicilio [...]".

I suddetti servizi rientrano nell'ambito del servizio universale, che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato d.lgs. 261/1999 include: "a) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione degli invii postali fino a 2 kg; b) la raccolta, il trasporto, lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 20 kg; c) i servizi relativi agli invii raccomandati ed agli invii assicurati".

Per svolgere tali attività è richiesta la titolarità di una licenza individuale, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*” di cui all'allegato A alla delibera n. 129/15/CONS, il cui rilascio è condizionato a requisiti, nonché ad obblighi da rispettare nell'esercizio dell'attività, più stringenti e onerosi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione generale.

Nel caso di specie, dalle risultanze istruttorie, emerge incontrovertibilmente che Pony Express s.a.s. svolge servizi postali rientranti nell'ambito del servizio universale ai sensi del succitato art. 3, comma 2, del D.lgs. 261/99, fornendo, tra gli altri, servizi di posta “*spedizione veloce di plichi, buste, documenti, pacchi e merce. Raccomandate, regali, posta e consegne a domicilio*” senza possedere alcun titolo abilitativo.

#### **4. Conclusioni dell’Autorità**

Alla luce di quanto emerso dalle risultanze istruttorie è accertata la violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 261/1999 e dell'art. 3 del “*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico di servizi postali*”, sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

##### **A. Gravità della violazione**

Con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la condotta tenuta dalla Società danneggia gli operatori concorrenti che esercitano la medesima attività postale nel rispetto delle disposizioni normative di settore, pagando il corrispettivo per il rilascio del titolo abilitativo e versando i contributi annuali.

##### **B. Opera svolta dall’agente**

Con riferimento all'opera svolta dall'agente va considerato che la Società Pony Express s.a.s., nell'ambito del procedimento sanzionatorio, non risulta essersi attivata al fine di eliminare o attenuare le conseguenze della violazione commessa.

##### **C. Personalità dell’agente**

Alla Pony Express s.a.s. non risultano essere state irrogate, in precedenza, sanzioni da questa Autorità.

Dalle informazioni che si ricavano dal registro delle imprese, la Società non appare dotata di un'organizzazione interna di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro normativo vigente. Dall'organigramma inviato dalla Società essa risulta essere dotata di 5 unità di personale così allocate: un dipendente *full time* ed una tirocinante all'ufficio amministrativo, e tre corrieri.

#### **D. Condizioni economiche dell'agente**

Con riferimento alle condizioni economiche dell'interessato si deve considerare che l'operatore è una Società avente capitale sociale di non rilevante entità e che, presumibilmente, ha un fatturato con rilevanza economica modesta.

RITENUTO di dover determinare la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00), ritenendola sufficientemente afflittiva in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione di cui all'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

UDITA la relazione del Commissario Mario Morcellini, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

#### **ACCERTA**

che la Pony Express s.a.s., avente sede legale in Corso Gennaro Sommeiller n. 23, Torino, ha violato l'art. 5 del d.lgs. n. 261/1999 e l'art. 3 del "*Regolamento in materia di titoli abilitativi per l'offerta al pubblico di servizi postali*", sanzionabile ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del medesimo decreto legislativo;

#### **ORDINA**

alla Pony Express s.a.s., di pagare la somma di euro 5.000,00 (cinquemila/00), quale sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione accertata;

#### **INGIUNGE**

alla Pony Express s.a.s. di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT5400100003245348010237900, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 391/17/Cons.*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 391/17/Cons.*".

Ai sensi dell'art. 135 comma 1, *lett. b)*, del Codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo del 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi dell'articolo 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e viene pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 19 ottobre 2017

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Mario Morcellini

per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Riccardo Capecchi